



Via Maggiordomo - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968 - 448167  
[www.icdonmilanilamezia.edu.it](http://www.icdonmilanilamezia.edu.it) - [czic862009@istruzione.it](mailto:czic862009@istruzione.it)  
C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790

Prot. n. 4310 A/15

Lamezia Terme, 14/12/2021

Circ. n. 35

Al personale docente

Al personale ATA

Agli Atti

**Oggetto:** Decreto Legge del 26 novembre 2021 n. 172.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il Decreto Legge n. 172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid 19, **estende l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021 per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e al personale a tempo indeterminato.**

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata". Si precisa che la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Il dirigente scolastico è tenuto ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale anche attraverso le funzionalità realizzate nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), così come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2021.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata

la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In via transitoria, così come previsto dalla nota del MI prot. N. 1889 del 07/12/2021, nel prescritto lasso temporale di cinque giorni, il personale interessato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

**In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e **comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Si evidenzia che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

**Il dirigente scolastico**

**Prof. Genesisio Modesti**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 d.lgs 39/93

